

Bruxelles, 12 giugno 2026
(OR. en)

10525/26

DELECT 97
PECHE 237

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | C(2026) 3903 final |
| Oggetto: | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.6.2026 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3903 final.

All.: C(2026) 3903 final



Bruxelles, 12.6.2026
C(2026) 3903 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2026

**recante modifica del regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del
Mediterraneo**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Scopo del regolamento delegato è modificare il regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ al fine di recepire le modifiche di cui alla raccomandazione ICCAT 25-09 sull'uso sperimentale delle trapline² adottata in occasione della 29^a riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT) del novembre 2025.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2053 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura sul progetto di regolamento.

In linea con i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"³, il regolamento delegato è stato sottoposto ai colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea) per consultazione a livello di esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2019/1154 prevedendo l'uso di una combinazione di ami e cerchi che possono essere utilizzati o portati a bordo dei pescherecci che praticano la pesca del pesce spada.

¹ Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj>).

² Recommendation 25-09 by ICCAT on the experimental use of traplines, <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-09-e.pdf>.

³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2026

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo¹, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT), avendo approvato l'adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio².
- (2) L'ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Nella riunione annuale del 2025, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 25-09³ sugli attrezzi da pesca utilizzati nella pesca del pesce spada. Nel contesto degli attrezzi da pesca, la raccomandazione prevede di combinare l'uso di cerchi al sistema di ami attuale. È opportuno recepire tale misura nel diritto dell'Unione.
- (4) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

¹ Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj>).

² Decisione 86/238/EEC del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj>).

³ Recommendation 25-09 by ICCAT on the experimental use of traplines, <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-09-e.pdf>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1154 è così modificato:

all'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il numero massimo di cerchi (una serie di anelli concentrici di dimensioni crescenti in cui è possibile inserire ami e/o esche artificiali negli anelli più piccoli e fissare luci ai cerchi più grandi) e ami armati combinati che possono essere utilizzati o tenuti a bordo dai pescherecci che praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 500.

2. In deroga al paragrafo 1, a bordo dei pescherecci è autorizzata una seconda serie di 2 500 cerchi e ami armati combinati per bordate di durata superiore a due giorni, purché siano debitamente fissati e riposti sottocoperta in modo da non poter essere utilizzati rapidamente."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.6.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN